

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 30 dicembre 2025, n. 41677 - Ramacci, pres.; Battistini, est.; Piccirillo, P.M. (parz. diff.) - Cuomo, ric. (*Conferma Trib. Locri 19 febbraio 2024*)

Acque - Acque reflue industriali - Mancanza dell'autorizzazione unica ambientale - Reato di cui all'art. 137, d.lgs. n. 152/2006.

In caso di mancanza della prescritta autorizzazione unica ambientale (AUA), pur in assenza nel d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 di disposizioni sanzionatone e di coordinamento con il regime sanzionatorio previsto dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è applicabile la sanzione prevista dall'art. 137, comma 1, del medesimo decreto legislativo (nel caso di specie: scarico senza autorizzazione di acque reflue industriali di un autolavaggio direttamente nella rete fognaria) (1).

(1) Nessun precedente in termini. In relazione alla possibilità di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale in presenza di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, cfr. Cass. Sez. III 3 agosto 2020, n. 23483, Vitiello, in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 10, 833.

*

Cass. Sez. III 29 dicembre 2025, n. 42567 (c.c.) - Ramacci, pres.; Giorgianni, est. - P.M. in proc. Zoffoli, ric. (*Cassa con rinvio Trib. Milano 24 aprile 2025*)

Sanità pubblica - Traffico illecito di rifiuti - Profitto suscettibile di sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Profitto conseguito mediante risparmio fiscale.

In tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.), la nozione di profitto suscettibile di sequestro preventivo finalizzato alla confisca comprende non solo l'incremento patrimoniale diretto, ma anche ogni vantaggio economico mediato, incluso il risparmio di spesa. Tale risparmio può consistere nell'evasione d'imposta derivante dall'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, qualora il meccanismo di interposizione fittizia sia parte integrante delle attività continuative organizzate finalizzate a occultare la reale provenienza dei rifiuti e a immettere sul mercato materiali non tracciabili. Sussiste, in tal caso, il nesso di pertinenzialità tra il delitto ambientale e il profitto fiscale, in quanto la frode tributaria risulta strettamente funzionale alla realizzazione dello schema criminoso e al conseguimento dell'ingiusto profitto perseguito dagli agenti (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 10 novembre 2023, n. 45314, Scaglione, rv. 285.335, fattispecie in cui la Corte di legittimità ha ritenuto corretta l'identificazione del profitto confiscabile nella somma corrispondente al risparmio di spesa derivante dall'omesso emungimento e smaltimento del percolato prodotto in una discarica, che, invece, avrebbe dovuto essere drenato per minimizzare il battente idraulico.

*

Cass. Sez. III 22 dicembre 2025, n. 41051 - Ramacci, pres.; Aceto, est.; Dall'Olio, P.M. (diff.) - Mele, ric. (*Conferma Trib. Roma 12 giugno 2024*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Consegnna dei rifiuti a persona priva di autorizzazione al loro smaltimento

La consegna dei rifiuti a persona priva di autorizzazione al loro smaltimento e in assenza, come nel caso di specie, della necessaria documentazione integra il reato di cui all'art. 256, primo comma, d.lgs. n. 152 del 2006, non rilevando la circostanza che il rifiuto venga conferito ad un centro autorizzato a riceverlo. Ed invero, l'affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento (in particolare, la verifica sia dell'affidabilità del terzo che dell'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico) la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di "culpa in eligendo" (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 2 marzo 2021 (ud. 24 novembre 2020), n. 8215, Naselli, rv. 281.324; Sez. III 7 febbraio 2008 (ud. 19 dicembre 2007), n. 6101, Cestaro, rv. 238.991; Sez. III 6 maggio 2004, n. 21588, Ingrà, rv. 228.798, in *Riv. pen.*, 2005, 630 e in *Riv. Polizia*, 2005, 819.

*

Cass. Sez. III 9 dicembre 2025, n. 39450 - Ramacci, pres.; Corbo, est.; Lettieri, P.M. (conf.) - Pr.An. ed a., ric. (*Cassa in parte senza rinvio App. Caltanissetta 4 dicembre 2024*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Carne bovina, suina, ovina ed equina - Detenzione per la vendita in cattivo stato di conservazione e sprovvista della documentazione di tracciabilità.

La condotta di "porre in commercio" si riferisce ad attività che non implicano il diretto contatto con i consumatori, perché è specificamente prevista in alternativa a quella di "porre in vendita", atteso l'impiego, nella disposizione di cui all'art. 516 c.p., dell'inciso «altrimenti», salvo a non voler ipotizzare la superfluità di questo vocabolo, e quindi postularne una interpretatio abrogans. Sotto altro profilo, poi, la nozione di "atto di commercio", per il codice di commercio del 1882 (cfr., in particolare gli articoli da 3 a 7), vigente al momento dell'adozione dell'art. 516 c.p., includeva tutti gli atti di intermediazione nella circolazione dei beni compiuti nell'esercizio di un'attività economica svolta in modo professionale. D'altro canto, ancora, nell'ordinaria esperienza socio-economica, la messa in commercio si presenta come una procedura complessa, che si svolge mediante un'articolata catena di distribuzione, la quale ha la funzione di assicurare il trasferimento dei beni dal produttore al consumatore. La condotta di cui all'art. 516 c.p. assorbe, se caratterizzata da dolo, quella contravvenzionale prevista dall'art. 5 della legge n. 283 del 1962 (1).

(1) Relativamente alla consumazione del reato di cui all'art. 516 c.p., coincidente con il momento in cui la merce esce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato, cfr. Cass. Sez. III 25 luglio 1998, n. 8662, Fusello, rv. 212.039, in *Cass. pen.*, 2000, 928, e in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 1999, 825. Cfr. anche Sez. III 12 marzo 2024, n. 10237, Fissore, rv. 286.037, *ivi*, 2024, 1-2, 244 e in *Foro it.*, 2024, 2, 5, 265, secondo la quale la condotta di cui all'art. 516 c.p. assorbe, se caratterizzata da dolo, quella contravvenzionale prevista dall'art. 5 della legge n. 283 del 1962.

*

Cass. Sez. III 4 dicembre 2025, n. 39162 - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Molino, P.M. (parz. diff.) - Famulari, ric. (*Conferma App. Messina 11 aprile 2025*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Reato di combustione illecita - Caratteristiche.

La disposizione di cui all'art. 256 bis, d.lgs. n. 152/2006 non richiede, per la configurabilità del reato di combustione illecita di rifiuti, la previa contestazione del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, non essendo configurata sulla base della presupposizione della contestazione di un altro precedente reato, ma richiede solo, per il perfezionamento della fattispecie, che la condotta abbia avuto a oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, ossia, come osservato, senza il rispetto delle fondamentali prescrizioni e cautele da osservarsi per la salvaguardia della salute e dell'ambiente, con la conseguente irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256 bis, d.lgs. n. 152 del 2006, della mancata contestazione di tale reato (1).

(1) Relativamente alla configurabilità del reato di combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256 bis, d.lgs. n. 152/2006, cfr. Cass. Sez. III 12 giugno 2025, n. 22077, Goddi, in *Ambiente e sviluppo*, 2025, 8-9, 588.

*

Cass. Sez. III 19 novembre 2025, n. 37675 - Ramacci, pres.; Vergine, est.; P.M. (conf.) - Melis, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Siena 14 ottobre 2024*)

Animali - Detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze - Reato di cui all'art. 727 c.p.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 727 c.p., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche in quella che produce meri patimenti, come tenere un portamento innaturale, tale da impedire o rendere difficoltosa la deambulazione o il mantenimento della posizione eretta e stabile (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 4 aprile 2019, n. 14734, Capelloni, rv. 275.391, in *Quotidiano giuridico*, 2019.

*

Cass. Sez. III 14 novembre 2025, n. 37187 - Liberati, pres.; Di Stasi, est.; Baldi, P.M. (parz. diff.) - Pistarino, ric. (*Conferma App. Genova 11 febbraio 2025*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono di rifiuti in modo incontrollato - Disciplina.

Il recente d.l. n. 116/2015, entrato in vigore il 9 agosto 2025 e conv. in legge n. 247/2025, che ha modificato molte delle norme di cui al d.lgs. n. 152/2006, ha previsto nel nuovo testo dell'art. 255, la contravvenzione di abbandono di rifiuti non pericolosi - che nei casi particolari di cui all'art. 255 bis si connota quale ipotesi delittuosa - e nel nuovo art. 255 ter il delitto di abbandono di rifiuti pericolosi, con un trattamento sanzionatorio che prevede anche ipotesi aggravate. Risulta, quindi, evidente che non può essere invocata l'abrogatio criminis in relazione alla condotta posta in essere antecedentemente e qualificata ai sensi dell'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/06, in quanto le modifiche in questione hanno solo diversificato le condotte a seconda dell'oggetto, mantenendone la rilevanza penale, e previsto pene più severe e nuove ipotesi delittuose (1).

(1) Nessun precedente in termini. Relativamente alla contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, come prevista prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 116/2025, cfr. Cass. Sez. III 29 agosto 2024, n. 33287, Paparazzo, rv. 286.844.

*

Cass. Sez. III 4 novembre 2025, n. 35925 - Di Nicola, pres.; Galanti, est.; Manuali, P.M. (conf.) - Borgese, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Reggio Calabria 10 dicembre 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Natura permanente del reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti.

Il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino all'ottemperanza all'ordine ricevuto (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 3 settembre 2018, n. 39430, Pavan, rv. 273.841, in *Foro it.*, 2018, 2, 12, 707 e in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 11, 761.

*

Cass. Sez. III 4 novembre 2025, n. 35916 - Di Nicola, pres.; Galanti, est.; Manuali, P.M. (conf.) - Ledda, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Santa Maria Capua Vetere 14 maggio 2020*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Sostanze alimentari in «cattivo stato di conservazione» - Accertamento del cattivo stato di conservazione.

Il giudice può apprezzare il cattivo stato di conservazione degli alimenti senza necessità di prelievo di campioni e di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, essendo lo stesso rilevabile, in particolare, nel caso di evidente inosservanza delle cautele igieniche e delle tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 27 maggio 2021, n. 20937, Ipito, rv. 281.651, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2021, 3-4, 919 e in *Foro it.*, 2021, 2, 9, 504; Sez. III 23 gennaio 2020 (udienza 6 dicembre 2019), n. 2690, Barletta, rv. 278.248, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2020, 1-2, 466.

*

Cass. Sez. III 21 ottobre 2025, n. 34296 - Ramacci, pres.; Mengoni, est.; Dall'Olio, P.M. (conf.) - Fontani, ric. (*Dichiara inammissibile App. Firenze 20 marzo 2025*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Rifiuti pericolosi - Accertamento della natura di una cosa come rifiuto.

Ai fini dell'accertamento della natura di una cosa come rifiuto, non è sempre necessaria una analisi tecnica disposta dal giudice, potendosi ricavare il relativo convincimento da altri elementi del processo, sicché tale attitudine non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni testimoniali, i rilievi fotografici, le ispezioni o i sequestri (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 8 settembre 2022, n. 33102, Bartucci, rv. 283.417, in *Ambiente e sviluppo*, 2022, 11, 715.

*

Cass. Sez. III 13 ottobre 2025, n. 33646 (c.c.) - Ramacci, pres.; Giorgianni, est.; Di Nardo, P.M. (parz. diff.) - Bernieri, ric. (*Conferma Trib. La Spezia 30 aprile 2025*)

Acque - Mozione di reflui industriali - Acque meteoriche da dilavamento - Definizione.

Le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 8 febbraio 2019 (udienza 5 ottobre 2018), n. 6260, Galletti, rv. 274.857, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 4, 309; Sez. III 22 gennaio 2015 (udienza 2 ottobre 2014), n. 2832, Mele, rv. 263.173, *ivi*, 2015, 3, 153, nota di MURATORI.